



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 285 del 23/09/2019

Oggetto: Accordo per la creazione di una Joint Research Unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e lo svolgimento di attività progettuali in ambito oncologico.		
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Manola Turci
	Estensore	Manola Turci
ALLEGATI N.		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 23 SET. 2019

Pubblicato a norma di Legge il 23 SET. 2019

Inviato al Collegio Sindacale il 23 SET. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera DG n. 150 del 31.05.2018 di presa d'atto della DGRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera del Direttore Generale n. 4 del 12.01.2012 con la quale è stato approvato il regolamento dei progetti finalizzati.

Premesso che:

- in base all'art. 4 della Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 l'ISPRO svolge attività di promozione, attuazione, diffusione e valorizzazione dell'attività di ricerca e di innovazione in ambito oncologico;
- nel perseguimento della propria missione l'ISPRO partecipa a collaborazioni scientifiche stipulando convenzioni e contratti in materia di studio e ricerca con enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e stranieri;
- ISPRO ha sottomesso ad Horizon 2020 un progetto di ricerca sul tumore colon rettile dal titolo "targeted therapy for advanced colorectal cancer patients - REVERT" in collaborazione con l'IRCCS San Raffaele di Roma ed altri partners;

vista la comunicazione del 29 agosto u.s. dell'IRCCS San Raffaele di Roma, quale Project leader, con la quale annuncia l'approvazione della sovvenzione per il progetto sopra riportato da parte del Direttore Generale della Commissione Europea per la Ricerca e l'Innovazione;

dato atto che lo schema di convenzione per le sovvenzioni del Programma quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione Horizon 2020 prevede la forma della Joint Research Unit (JRU) quale partnership fra diverse entità legali basata su un accordo che non comporta la costituzione di un autonomo soggetto di diritto;

dato atto che in data 12 settembre 2019 è pervenuto dal Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Biotecnologie Avanzate, IRCCS San Raffaele Pisana – Roma, Project leader, lo schema di accordo per la creazione di una Joint Research Unit per lo svolgimento di attività di ricerca e lo svolgimento di attività progettuali in ambito oncologico, allegato alla presente sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;

visto lo schema di accordo sopra menzionato in base al quale la suddetta JRU, denominata ONCONEST, si propone di unire l'expertise di gruppi di studiosi italiani allo scopo di creare un network interdisciplinare nell'ottica di ottimizzare trattamenti selezionati sulla base delle caratteristiche dei pazienti (medicina personalizzata) e della malattia (medicina di precisione), determinando una riduzione degli effetti avversi e dei costi per i diversi sistemi sanitari;

precisato che la JRU ONCONEST è una infrastruttura di ricerca che non ha personalità giuridica, ma mantiene quella dei singoli membri;

considerato che, dalla stipula del suddetto schema di accordo, non deriva per l'Istituto alcun onere economico;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile vista la necessità di costituire la JRU per consentire nei tempi previsti la predisposizione del Grant Agreement come da cronoprogramma della Commissione Europea;

rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascun per quanto di competenza ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare lo schema di accordo per la creazione della Joint Research Unit - ONCONEST per lo svolgimento di attività di ricerca e lo svolgimento di attività progettuali in ambito oncologico, allegato alla presente sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che dalla stipula del suddetto schema di accordo, non deriva per l'Istituto alcun onere economico;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile vista la necessità di procedere in tempi rapidi alla predisposizione del Grant Agreement come da cronoprogramma della Commissione Europea;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Riccardo Poli)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabrizio Carraro)



IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Gianni Amunni)



STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica ISPRO;
S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti ISPRO;
SC Attività Tecnico Amministrative ISPRO
Settore Attività Supporto Ricerca ISPRO;

Elenco degli allegati

Allegato A Accordo per la creazione di una Joint Research Unit (JRU) per lo svolgimento
Attività di ricerca e lo svolgimento di attività progettuali in ambito oncologico pagg. 7

ACCORDO PER LA CREAZIONE DI UNA JOINT RESEARCH UNIT (JRU) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA e LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PROGETTUALI IN AMBITO ONCOLOGICO

INFRASTRUTTURA:ONCONEST

Con il presente atto fra le sottoelencate istituzioni (definite Le Parti):

- **Università di Tor Vergata (UNITOV)** avente sede in Roma, Via Cracovia n. 50, 00133, ROMA: in persona del legale rappresentante **Prof. Giuseppe Novellino** nato a Rossano (CS) il 27/02/1959 residente in Via Sillio Italico 89 D, Monte Porzio Catone (RM), Codice fiscale NVLGPP59B27H579C.
- **AULSS 3 Serenissima (AULSS3)** avente sede legale in Venezia Mestre, Via don F. Tosatto n. 147, 30174 Venezia-Mestre: in persona del legale rappresentante **Dr. Giuseppe Dal Ben** nato a Oderzo (TV) il 20/09/1956, residente in Oderzo (TV), via L. Colao N. 3, Codice fiscale DLBGPP56P20F999T.
- **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) di Palermo**, avente sede legale in Palermo Via del Vespro, 129 90127 Palermo (PA), in persona del legale rappresentante **Dr. Carlo Picco**, nato a Susa (TO) il 17/05/1960, residente in Torino (TO), Corso Luigi Einaudi n. 1, Codice fiscale PCCCRL60E17L013P.
- **Università degli Studi di Firenze (UNIFI)** avente sede legale in Firenze Piazza S. Marco, 4, 50121 Firenze (FI): in persona del legale rappresentante **Prof. Luigi Dei** nato a Firenze il 10/06/1956 residente in Firenze (FI), Indirizzo via G. Carducci, n. 16, Codice fiscale DEILGU56H10D612I.
- **Istituto per lo Studio la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)** avente sede legale in Firenze Via Cosimo il Vecchio, 2, 50139, Firenze (FI): in persona del legale rappresentante **Prof. Gianni Amunni** nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954, residente in Firenze (FI), Via Caselli n. 7 (FI) Codice fiscale MNNGNN54M06H901M.

PREMESSO CHE:

ONCONEST è un'infrastruttura di ricerca che si inserisce in un contesto di rapido avanzamento delle conoscenze sui tumori che ha consentito l'introduzione della cosiddetta "medicina di precisione" e della "medicina personalizzata", modalità diagnostiche/terapeutiche che consentono di indirizzare i trattamenti più corretti per i singoli pazienti oncologici e, al contempo, di ridurre l'utilizzo di farmaci costosi ed inidonei e per i quali non tutti i sistemi sanitari mondiali sono in grado di fornire un supporto economico. L'obiettivo della JRU è quello di unire l'*expertise* di un gruppo di studiosi italiani allo scopo di creare un network interdisciplinare nell'ottimizzare i trattamenti selezionati sulla base delle caratteristiche dei pazienti (medicina personalizzata) e della malattia (medicina di precisione), determinando una riduzione degli effetti avversi e dei costi per i diversi sistemi sanitari. Infine, la costituzione di una JRU consentirà una migliore progettazione degli studi clinici concorrendo ad implementare la casistica in termini di pazienti e campioni biologici.

Elenco dei servizi che fornisce la JRU:

- a. Partecipazione a studi epidemiologici
- b. Sviluppo e partecipazione a studi di ricerca di base, clinici e grant di ricerca a livello nazionale e internazionale

- c. Promozione di progetti di ricerca, quali biomarker discovery, biobanking, artificial intelligence, etc.
 - d. Validazione clinica di biomarcatori nella identificazione della migliore strategia terapeutica
 - e. Studio di tumori rari e tumori a primitività ignota, concorrendo allo sviluppo di reti a valenza nazionale ed internazionale
 - f. Promozione di iniziative scientifiche di disseminazione dati (congressi, conferenze, pubblicazioni, linee guida, etc.) o didattiche (seminari, corsi, master, etc.)
 - g. Istituzione di premi, borse di studio e assegni di ricerca.
- La fase preparatoria di ONCONEST è stata promossa e coordinata dall'Università di Tor Vergata.
 - Le Parti sottoscriventi il presente accordo hanno sviluppato rilevanti attività inerenti all'attività di ricerca in campo sperimentale e clinico.
 - Le Parti hanno competenze complementari e manifestano il proprio interesse a voler contribuire al buon esito delle attività sia a livello nazionale che europeo.
 - La JRU è definita dall'EU Framework Programme for Research and Innovation HORIZON 2020 (2014-2020) come laboratori/infrastrutture di ricerca create da due o più persone giuridiche.
 - La JRU non ha personalità giuridica propria, ma mantiene quella dei singoli membri e deve rispettare le seguenti condizioni: unità scientifica ed economica, durata limitata e riconoscimento formale da parte di un'autorità pubblica.
 - La JRU non può essere beneficiaria diretta di un finanziamento EU, comunque un membro può risultare beneficiario e gli altri membri possono partecipare al progetto con il ruolo di terze parti (affiliati), ai sensi dell'articolo 14 del modello di contratto definito in HORIZON 2020. Il membro della JRU beneficiario del finanziamento Europeo può presentare anche la rendicontazione del lavoro svolto dagli altri membri, nonché trasferire loro i contributi europei sulla base dell'accordo di JRU in atto.
 - Una JRU è un gruppo di lavoro stabile basato su un accordo di collaborazione fra diverse entità legali e riconosciuto dalla normativa europea dei Programmi Quadro della Ricerca Europea, ma che non configura di per sé un autonomo soggetto di diritto. La JRU raccoglie partner a livello nazionale per la realizzazione di progetti in una determinata area di ricerca.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale ed inscindibile del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Le Parti instaurano una collaborazione formale attraverso la costituzione di una Joint Research Unit denominata ONCONEST.

Tutte le attività oggetto di questa JRU vengono quest'oggi definite in modo formale tra tutti i presenti.

Art. 3 – Attività e obbligo delle parti

3.1 - Le attività di cui al presente Accordo costituiranno oggetto di successivi specifici e periodici Piani di Attività della JRU (PiA), concordati tra le Parti secondo i rispettivi ordinamenti, nei quali saranno definite le attività svolte globalmente dalla JRU.

3.2 - Le modalità di partecipazione di ciascuna Parte alle attività della JRU saranno stabilite all'interno del regolamento della JRU, regolamento che sarà adottato entro sei mesi dalla stipula del presente accordo.

3.3 – Nell’ambito del presente Accordo potranno essere svolte attività miranti a:

- Perseguire una più efficace valorizzazione delle risorse e delle competenze di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione e organizzazione;
- Coordinare le attività nazionali nell’ambito di ONCONEST e fornire supporto al Ministero della Salute, al MIUR e ad altri Ministeri nell’organizzazione della adesione Italiana a ONCONEST e nella definizione di roadmap e agende strategiche della ricerca legate alla patologia oncologica.
- Svolgere azioni tese a rafforzare il contributo complessivo italiano nell’ambito di ONCONEST;
- Rafforzare la ricerca scientifica Italiana nel campo della patologia oncologica e promuovere la formazione in questo ambito;
- Promuovere il trasferimento tecnologico e svolgere attività di divulgazione scientifica e comunicazione nei settori dell’oncologia;
- Condurre attività congiunte finalizzate al consolidamento, rafforzamento ed espansione dell’infrastruttura di ricerca ONCONEST, sia a livello nazionale che europeo, e del suo impatto in termini di scienza ed innovazione, anche partecipando congiuntamente o singolarmente a programmi di finanziamento della ricerca.

3.4 - Le Parti si impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza secondo le modalità previste nel presente Articolo mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali all’uopo necessarie, secondo i Piani di Attività della JRU sottoscritti (vedi art. 3.1).

Art. 4 - Gestione delle attività

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 3, le Parti convengono di avvalersi dell’operato dei seguenti organi:

- l’Assemblea Generale
- il Gruppo di Coordinamento
- il Comitato scientifico

Art. 5 - L’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è l’organo di governo più elevato della JRU ONCONEST si riunisce almeno una volta all’anno.

L’Assemblea Generale è costituita da due delegati ed un attaché tecnico scientifico nominati da tutte le parti componenti la JRU.

Ogni parte ha diritto ad esprimere un voto.

I membri dell’Assemblea Generale non appartengono al gruppo di coordinamento.

Il Coordinatore e il JRU Manager partecipano all’Assemblea Generale senza diritto di voto.

All’Assemblea Generale possono partecipare membri senza diritto di voto, in base a specifiche richieste dell’Assemblea Generale stessa.

Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata, sostituita o delegata in qualsiasi momento mediante comunicazione inviata al Coordinatore della JRU dal firmatario dell’istituzione che aveva effettuato la nomina.

Le Parti indicano i propri rappresentanti nell’Assemblea Generale contestualmente alla loro adesione alla costituzione della JRU.

La composizione dell’Assemblea Generale all’atto della costituzione della JRU è riportata in allegato (Allegato 1).

5.1 - L’Assemblea Generale potrà:

- Proporre alle Parti di approvare accordi e Memorandum of Understanding con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto positivo e significativo su scopi e attività della JRU definiti nei precedenti articoli;
- Approvare richieste di nuova adesione;

- Adottare regolamenti e linee guida e prendere le decisioni necessarie per assicurare l'efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi;
- Approvare l'utilizzo della JRU per partecipare a bandi per la presentazione di proposte progettuali;
- Approvare periodicamente un Piano di Attività della JRU, e, su questa base il programma annuale delle attività della JRU;
- Votare ogni materia portata all'attenzione dell'Assemblea da una rappresentanza pari ad almeno il 30% delle Parti;
- Predisporre ed approvare successivamente i verbali delle riunioni;
- Approvare il Rapporto Annuale delle Attività della JRU (RAA-JRU) presentato dal JRU Manager (Articolo 6);
- Convocare eventuali membri aggiuntivi del Gruppo di coordinamento.

5.2 Il Presidente dell'Assemblea Generale viene nominato dall'Assemblea stessa alla prima riunione e resta in carica 2 (due) anni, applicando il principio di rotazione fra le Parti.

Art. 6 - Gruppo di coordinamento

Le Parti affidano a Tor Vergata il coordinamento delle attività della JRU ONCONEST.

Il Gruppo di coordinamento è l'organo cui è deputato il coordinamento di tutte le attività della JRU ONCONEST.

Il Gruppo di coordinamento è composto da 3 membri:

- il Coordinatore
- il JRU Manager
- la segreteria

6.1 La Coordinatrice/il Coordinatore è nominato da Tor Vergata.

6.2 – La/il JRU Manager e la segreteria sono nominati dall'Assemblea Generale della JRU ONCONEST.

6.3 - Il gruppo di coordinamento resta in carica per 2 (due) anni ed è rinnovabile.

6.4 - L'assemblea generale ha la possibilità di convocare membri esperti aggiuntivi che affianchino la Coordinatrice/il Coordinatore e la/il JRU Manager.

6.5 – La Coordinatrice/il Coordinatore:

- Partecipa all'Assemblea Generale senza diritto di voto.
- Presiede il gruppo di coordinamento, inclusi gli eventuali membri esperti aggiuntivi, dirige e supervisiona le attività della JRU.
- Redige il regolamento di funzionamento della JRU ed eventuali altri regolamenti, i piani triennali e annuali delle attività, e gli altri documenti inerenti le attività della JRU e la loro programmazione.
- Definisce le attività di cui al precedente Art. 3 e ne garantisce il corretto e coordinato svolgimento risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi.
- Esercita la rappresentanza della JRU nei confronti di terzi laddove non diversamente specificato all'art 5.1.

6.6 – La/il Joint Research Unit Manager:

- Cura l'organizzazione operativa e la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo;
- Coadiuvare la Coordinatrice / il Coordinatore nella redazione del regolamento di funzionamento della JRU ed eventuali altri regolamenti, i piani triennali e annuali delle attività, e gli altri documenti inerenti le attività della JRU e la loro programmazione;
- Coadiuvare la Coordinatrice/il Coordinatore nel definire le attività di cui al precedente Art.3 e ne garantisce il corretto e coordinato svolgimento risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi;
- Si adopera per la realizzazione degli obiettivi della JRU e coadiuva la Coordinatrice/il Coordinatore nelle attività operative;

- Partecipa all'Assemblea Generale senza diritto di voto e con le funzioni di segretario;
- Si avvale della collaborazione del personale amministrativo che ciascuna parte mette a disposizione della JRU dalle parti, per un tempo parziale e definito all'atto della nomina.

6.7- La segreteria:

- Assicura ogni attività di raccordo fra i partner della JRU ONCONEST
- Coadiuvare la Coordinatrice/il Coordinatore e la/il JRU Manager nello svolgimento delle loro funzioni;
- Partecipa all'Assemblea Generale senza diritto di voto.

6.8 - La Coordinatrice/il Coordinatore, la/il JRU Manager e la segreteria, dipendenti di una delle Parti che concorrono alla formazione della JRU, prestano la loro opera nel quadro del proprio contratto di lavoro.

Art. 7 il Comitato scientifico

7.1 - Il comitato Scientifico è l'organo della JRU a cui sono demandate le funzioni supportoscientifico, nonché di elaborazione dei PiA e di implementazione delle attività elencate al comma 3.3.

7.2 - Il Coordinatore e il JRU Manager fanno parte del Comitato Scientifico senza diritto di voto.

7.3 - Ciascuna Parte nomina fino a tre componenti, di cui uno quale portavoce e con diritto di esprimere il voto spettante alla Parte, come suoi rappresentanti nel Comitato Scientifico. Nel caso il portavoce designato non sia presente alla riunione dell'Assemblea, il voto potrà essere espresso da uno degli altri componenti designati.

7.4 - I componenti del Comitato Scientifico nominati dalle Parti non possono far parte del gruppo di coordinamento.

7.5 - Al Comitato Scientifico possono partecipare, su invito, anche membri esterni senza diritto di voto, in base a specifiche richieste del Comitato stesso.

7.6 - Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata, sostituita o delegata in qualsiasi momento mediante PEC inviata al Coordinatore della JRU dal legale rappresentante dell'istituzione che aveva effettuato la nomina.

7.7 - Le Parti indicano i propri rappresentanti al Comitato Scientifico contestualmente alla loro adesione alla costituzione della JRU. La composizione del Comitato Scientifico all'atto della costituzione della JRU è riportata in allegato (Allegato 2).

7.8 - Il Comitato Scientifico potrà:

- Richiedere all'Assemblea Generale di approvare accordi e Memorandum of Understanding con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto scientifico positivo e significativo su scopi e attività della JRU definiti nei precedenti articoli;
- Richiedere all'Assemblea Generale di approvare l'utilizzo della JRU per partecipare a bandi per la presentazione di specifiche proposte progettuali;
- Richiedere all'Assemblea Generale di approvare il Piano di Attività della JRU preventivamente elaborato, e, su questa base il programma scientifico annuale delle attività della JRU;
- Predisporre ed approvare successivamente i verbali delle riunioni;
- Esprimere un parere motivato sul Rapporto Annuale delle Attività della JRU (RAA-JRU) presentato dal JRU Manager (Articolo 6); tale parere sarà inoltrato all'Assemblea Generale prima dell'approvazione da parte di questa del RAA-JRU.

7.9 - Il Comitato Scientifico potrà deliberare a maggioranza qualificata dei due terzi aventi diritto al voto in merito ad ogni materia portata alla sua attenzione e di sua competenza.

7.10 – Il Presidente del Comitato Scientifico viene nominato alla sua prima riunione e resta incarica 2 (due) anni, applicando il principio di rotazione fra le Parti.

Art. 8 – Risorse finanziarie

La JRU non ha personalità giuridica, per cui per il finanziamento delle attività potrà avvalersi:

- delle risorse derivanti da proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU e presentate congiuntamente o singolarmente dalle Parti;
- da fondi messi volontariamente a disposizione da ciascuna delle Parti nel rispetto dell'autonomia finanziaria di ciascuna di esse;
- da risorse in-kind messe specificatamente a disposizione dalle Parti.

Art. 9 - Conoscenze, apparecchiature e diritti di utilizzazione economica

Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che potranno utilizzarle per i rispettivi scopi istituzionali e saranno oggetto di specifici accordi di protezione e di sfruttamento della proprietà intellettuale.

Art. 10 – Miscellanea

La costituzione della JRU non determina la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ciascuna Parte è esclusiva responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a proprio carico nello svolgimento dei singoli progetti e, pertanto, si impegna a sollevare le altre Parti da ogni responsabilità al riguardo.

Le Parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti che sottoscrivono il presente accordo.

Art. 11 - Foro Competente

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art.12 - Validità del presente atto

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto il giorno 31/12/2025 salvo proroghe.

Data _____

Firmato:

Università di Tor Vergata (UNITOV): in persona del legale rappresentante **Prof. Giuseppe Novelli**

AULSS 3 Serenissima (AULSS3): in persona del legale rappresentante **Dr. Giuseppe Dal Ben**

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP): in persona del legale rappresentante **Dott. Carlo Picco**

Università degli Studi di Firenze (UNIFI): in persona del legale rappresentante **Prof. Luigi Dei**

Istituto per lo Studio la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO): in persona del legale rappresentante **Prof. Gianni Amunni**